
COMUNE DI CASOLA VALSENIO

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,
CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - Oggetto.....	4
Art.2 - Competenze.....	4
Art.3 - Responsabilità.....	4
Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento.	5
Art.5 – Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	6
Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori.....	6
CAPO III – FERETRI	6
Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro	6
Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri.....	7
Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	7
Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri.....	8
Art. 11 – Piastrina di riconoscimento	8
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI.....	8
Art. 12 – Modalità per il trasporto e percorso.....	8
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	9
Art. 14 – Orario dei trasporti	9
Art. 15 - Norme generali per i trasporti.....	9
Art. 16 – Riti religiosi e civili.....	10
Art. 17 – Trasferimento di salme	10
Art. 18 –Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività	10
Art. 19 –Trasporto per seppellimento e cremazione.....	10
Art. 20 –Sepolture privilegiate.....	11
Art. 21 –Trasporti all’estero o dall’estero.....	11
Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti.....	11
Art. 23 – Rimesse delle autofunebri	11
TITOLO II - CIMITERI.....	12
CAPO I - CIMITERI	12
Art. 24 – Elenco cimiteri	12
Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza	12
Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero	12

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	13
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	13
Art. 28 – Disposizioni generali	13
Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale	13
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
Art. 30 – Inumazione	14
Art. 31 – Cippo	14
Art. 32 – Tumulazione.....	15
Art. 33 – Deposito provvisorio.....	15
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	16
Art. 34 – Esumazioni ordinarie	16
Art. 35 – Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie	16
Art. 36 – Esumazione straordinaria	16
Art. 37 – Estumulazioni.....	16
Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	17
Art. 39 – Raccolta delle ossa	18
Art. 40 – Oggetti da recuperare.....	18
Art. 41 – Disponibilità dei materiali.....	18
CAPO V - CREMAZIONE.....	19
Art. 42 – Crematorio.....	19
Art. 43 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione	19
Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	19
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI.....	20
Art. 45 – Orario	20
Art. 46 – Disciplina dell’ingresso.....	20
Art. 47 – Divieti speciali	20
Art. 48 – Riti funebri	21
Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	21
Art. 50 – Fiori e piante ornamentali	22
Art. 51 – Materiali ornamentali	22
TITOLO III - CONCESSIONI	22
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	22
Art. 52 – Sepolture private	22
Art. 53 – Durata delle concessioni	23
Art. 54 – Modalità di concessione	23

Art. 55 – Uso delle sepolture private.....	24
Art. 56 – Manutenzione sepolture e partecipazione alle spese di gestione.....	25
Art. 57 – Costruzione dell’opera – Termini.....	25
CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	25
Art. 58 – Divisione, subentri.	25
Art. 59 – Rinuncia a concessione.	26
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	27
Art. 60 – Revoca.....	27
Art. 61 – Decadenza.....	27
Art. 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	28
Art. 63 – Estinzione.....	28
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ATTIVITA’ FUNEBRI.....	28
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	28
Art. 64 – Accesso ai cimiteri.....	28
Art. 65 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione dei ricordi funebri. .	29
Art. 66 – Responsabilità – Deposito cauzionale.....	29
Art. 67 – Recinzione aree – Materiali di scavo	29
Art. 68 – Introduzione e deposito di materiali	29
Art. 69 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	30
Art. 70 – Vigilanza	30
Art. 71 – obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	30
CAPO II – ATTIVITA’ FUNEBRE.....	31
Art. 72 – Imprese funebri.....	31
Art. 73 – Divieti	31
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E VARIE.....	32
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE.....	32
Art. 74 – Responsabile del Servizio.....	32
Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.	32
Art. 76 – Mappa.....	32
Art. 76 – Annotazioni n mappa.....	32
Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.	33

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1, c. 3 della legge regionale E.R. n. 19/2004 ¹

Art.2 - Competenze

1. Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza del Dirigente/Responsabile di servizio, ai sensi del successivo art. 86.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda USL.

Art.3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

¹ **L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004, ART. 1 – Finalità, oggetto e principi della disciplina**

3. Ai fini della presente legge:

- a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
- e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
- f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Art.4 – Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.²
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. Il servizio di osservazione delle salme;
 - b. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
 - c. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte di familiari; il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d. L'inumazione in campo comune²;
 - e. La cremazione³;
 - f. La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g. Il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
 - h. La dispersione delle ceneri in cinerario comune³;
 - i. Il trasporto della salma dall'abitazione all'obitorio (o al servizio mortuario delle strutture pubbliche o private accreditate e/o alle apposite strutture adibite al commiato) qualora debba completarsi il periodo di osservazione della salma e l'abitazione dove la stessa salma si trova non risulta essere idonea al fine di completare il prescritto periodo di osservazione.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale con le modalità previste dalle normative vigenti.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi delle norme vigenti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art.5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a. L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. La copia del presente regolamento;

² Cfr. art. 1 Comma 7-bis del DL 27 dicembre 2000, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

³ Legge 30 marzo 2001, n. 130 art. 5. "Tariffe per la cremazione"

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

- c. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. L'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241⁴ 5 .

CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ne ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla Azienda ASL competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
- 6.

CAPO III – FERETRI

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione del caso della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

⁴ **Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7**

I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

⁵ **Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 – art. 5 – Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali.**

4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applica quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 19/2004.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l’Azienda ASL competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all’estero, nei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, sono attestati dall’incaricato al trasporto, che provvede a norma dell’art. 10, commi 8 e 9 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19/2004⁶.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall’ambito della Regione Emilia-Romagna, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall’art. 30 del D.P.R. 285/1990:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b. per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l’una di legno, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
 - c. per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 km, all’estero o dall’estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché quanto previsto al comma 9 e 10 dell’art. 10 della L.R. 19/2004;
 - d. per trasporti da comune a comune, con percorso inferiore ai 100 km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall’art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all’art. 30 punto 5 del DPR 10 settembre 1990, n. 285;
 - e. per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. Dal comune di decesso;

⁶ **LR 19/2004 – Art. 10 – Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali**

8. All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l’esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell’autorizzazione all’estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990](#) competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all’[articolo 29, comma 1, lettera b\) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990](#) viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall’impresa che effettua il trasporto, comprovante l’idoneità della cassa secondo quanto previsto dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b), in ogni altro caso;
2. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), precedente.
 3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, un parere igienico-sanitario all’Azienda USL ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 della LR 19/2004.
 4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l’impiego del feretro in materiali biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
 7. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti, decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità per il trasporto e percorso

1. Gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti di cadavere sono regolati secondo le consuetudini. Con ordinanza del Sindaco possono stabilirsi determinati criteri generali.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna 06/10/2004, n. 13871 *"Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali"*.
2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b. Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

Art. 14 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, in base alle consuetudini locali o, anche, stabilite con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune⁷, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

⁷ La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del DPR n. 285/1990. Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio⁸.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 17 – Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito conformemente a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della LR 19/04, nonché in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 10 c.7 della LR 19/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc... ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il servizio competente dell'Azienda USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il servizio competente dell'Azienda USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 – Trasporto per seppellimento e cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

⁸ Art. 10, commi 8 e 9 legge regionale ER n. 19/2004

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da un altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 –Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con Decreto, a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 105 del DPR n. 285/1990.

Art. 21 –Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con RD 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Art. 23 – Rimesse delle autofunebri

1. Le rimesse delle auto-funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del TU delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265e degli art. 4 e segg. Della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a. Centro capoluogo
- b. Mongardino
- c. Valsenio
- d. Prugno
- e. Zattaglia
- f. Pagnano
- g. Baffadi
- h. Rivacciola
- i. Sant'Apollinare
- j. S. Ruffillo

Art. 25 – Disposizioni generali di Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del DPR n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante personale comunale ovvero tramite ditte convenzionate.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. Del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della Legge regionale ER n. 19/2004.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e dele concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su autorizzazione dell'ASL, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del DPR 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero può essere prevista dal piano cimiteriale, un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato dall'art. 44.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. I cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza;
 - b. I cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d. I cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR n. 285/1990;
 - g. I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi con le modalità di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può, eccezionalmente, autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui al capo XVIII del DPR n. 285/1990 e della normativa regionale.

Art. 29 – Piano regolatore cimiteriale

1. Qualora previsto dalle norme nazionali o regionali, il Comune si dota di apposito piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni o comunque secondo la normativa regionale

vigente⁹. Il suddetto piano disciplina, per le sepolture private: l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

2. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

3. Il piano cimiteriale, qualora previsto, individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni o caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte ed, eventualmente, al nome di chi fa apporre il ricordo o ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

⁹ **L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004 Art. 2 c. 2**

Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

Art. 32 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, n. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

Art. 33 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Il canone di cui al comma 1 non viene richiesto qualora il deposito provvisorio della salma avvenga per cause impugnabili al comune.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
8. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato previo pagamento dei relativi diritti.
9. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il **turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni**. Sono parificate ed inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. **Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno**. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo art. 39.
4. Nel caso si non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a. Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiali facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da re-inumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15 luglio 2003, n. 254¹⁰. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 35 –Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e a registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 36 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. In situazioni peculiari nelle quali il Responsabile del Servizio cimiteriale ne ravvisi la necessità, può essere richiesto un parere igienico sanitario all'azienda USL.

Art. 37 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

¹⁰ **Art. 3 lett. G) della Legge 30 marzo 2001, n. 130** "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;"

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono i due tipi:
 - a. A richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - b. Su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ri-tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e ri-fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato. Previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del DPR 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Dopo un periodo non inferiore ad un anno dalla scadenza della concessione e dopo che, a seguito dei relativi avvisi di cui all'art. 35, nessun familiare chieda, per i defunti tumulati o inumati, un qualsiasi trattamento (estumulazione, esumazione, riduzione, traslazione e/o nuova collocazione dei resti ridotti) l'Amministrazione intenderà il disinteresse verso il defunto e provvederà ad intervenire d'ufficio.
5. Gli interventi d'ufficio comprenderanno:
 - a. L' esumazione o estumulazione
 - b. La riduzione in resti (se possibile) o, in alternativa, l'inumazione per un periodo di 5 anni;
 - c. La conservazione dei resti ridotti per un periodo non inferiore ad un anno;
 - d. La collocazione dei resti in ossario comune.
6. Qualora, prima della collocazione dei resti in ossario comune, gli stessi vengano reclamati per una loro diversa collocazione da aventi diritto (parenti o affini entro il 6° grado) ai richiedenti verrà richiesto il pagamento delle operazioni effettuate con riferimento alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

Art. 39 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cassette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato p sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 41 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 42 – Crematorio

1. Il Comune, se chiamato a procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello, eventualmente convenzionato, a spese del richiedente.

Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del DPR n. 285/1990 ed alla Delibera della Giunta della regione ER 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della LR 29luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", è rilasciata dal Responsabile di Servizio a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. L'affidamento dell'urna cineraria (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L n. 130/2001) è possibile alle seguenti condizioni:
 - a. Presentazione di un'istanza da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge e dai parenti di primo grado.
5. Nell'Istanza, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a. Generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b. Il luogo di conservazione;
 - c. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - d. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso di familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodi di controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del TULS n. 1264/1934, è da intendersi il luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a tale scopo.
8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcune delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse come previsto al comma precedente.
12. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.
13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 46 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (escluso i casi di persone ipovedenti);
 - b. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
 - c. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 47 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del Servizio;
 - l. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numero concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal responsabile del servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere;
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 50 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1. Verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti dall'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, si sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite dal Piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie etc.);
 - b. Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. Per le esumazioni e estumulazioni si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 12 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19/2004.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dal Comune, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. La durata
 - c. La/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d. Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e. L'eventuale restrizione od ampliamento dei diritti d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

Art. 53 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a. In 50 anni per la concessione di aree o manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività – del tipo a edicola funeraria, a sarcofago o simili;
 - b. In 80 anni per la concessione di aree o manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività – del tipo a cappella gentilizia;
 - c. In 99 anni per la concessione di cellette-ossario e nicchie/mensole cinerarie – per le sepolture individuali;
 - d. In 40 anni per la concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione che, se non diversamente stabilito, è pari a quello della corrispondente tariffa vigente al momento del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza, che coincide con la data della concessione stessa.

Art. 54 – Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari/loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista di futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.
2. La Giunta Comunale può disporre un piano di concessione dei colombari/loculi a prescindere da quanto disposto al comma precedente, dandone adeguata pubblicità;
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglia o collettività, nei vari tipi di cui alla lettera b) dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è facoltà del Comune richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzione infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
7. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 55 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario (corporazione, istituto, etc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a. Da ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b. Dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c. Dal coniuge;
 - d. Dai generi e dalle nuore;
 - e. Dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al dpr 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovra – esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio è del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.
11. Il concessionario non può, a seguito di operazioni cimiteriali, utilizzare il loculo per la sepoltura di una nuova salma senza aver provveduto alla stipula di una nuova concessione viene automaticamente a decadere.

Art. 56 – Manutenzione sepolture e partecipazione alle spese di gestione

1. Sono tenuti a partecipare agli oneri di manutenzione delle parti comuni ed alle spese di gestione dei cimiteri e corrispondendo la relativa tariffa approvata dal Comune, i concessionari che dimostrano di essere in possesso di un atto di concessione perpetua rilasciato antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 21/10/1975, n. 803.
2. La tariffa di cui al comma precedente potrà essere prevista con modalità di versamento annuale o con modalità di versamento "una – tantum", da graduarsi in relazione al periodo di durata della concessione.
3. Restano a carico dei concessionari gli oneri di manutenzione delle sepolture private per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune o nella sua disponibilità (diverse dai loculi colombari) in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. L'ordinaria pulizia;
 - d. Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini.

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 – Divisione, subentri.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restandola titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 59 – Rinuncia a concessione.

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dal Comune.
2. La retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:
 - a. Rinuncia a concessione di loculo, presentata entro la metà del periodo di concessione, rimborso del 50% del corrispettivo pagato. Oltre tale periodo non viene corrisposto alcun rimborso.
 - b. Per rinuncia a concessione di aree non edificate, rimborso del 50 % del corrispettivo pagato; se l'area è già edificata non si ha diritto ad alcun rimborso, né per l'area né per il manufatto.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 60 – Revoca

1. Si applica l'art. 92 del DPR 285/1990 secondo cui le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e senza alcun rimborso per il manufatto (vedi art. 59 c. 2 lett. B).
2. E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
3. Verificandosi il caso di cui al precedente comma, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato per la traslazione avverrà, anche in assenza del concessionario.

Art. 61 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, comma 8;
 - c. Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
 - e. Quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
 - f. Decorsi 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - g. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - h. Ai sensi di quanto previsto ai precedenti art. 56 (comma 4) e art. 58 (commi 10 e 12).
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d) ed e) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a duello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
5. Ai sensi dell'art. 60, comma 1 del presente regolamento, anche nei casi di decadenza non verrà corrisposto alcun rimborso per il manufatto.

Art. 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del DPR n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune (come meglio dettagliato al precedente art. 38).

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 64 – Accesso ai cimiteri.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc, e per i lavori di ordinaria manutenzione, in genere basterà ottenere il permesso del responsabile del Servizio comunale competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili.

Art. 65 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione dei ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e della CQAP, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del Servizio;
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del Servizio, lapidi, ricordi e similari.

Art. 66 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 64, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa

Art. 67 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 69 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamenti per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 70 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 64 e 66.

Art. 71 – obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto, altresì,:
 - a. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. Segnalare, al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e. Trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 72 – Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
 - a. Disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b. Fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c. Trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'art. 13 della legge regionale ER n. 19/2004 e della Delibera Giunta regionale ER 7 febbraio 2005, n. 156, *"Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13 comma 3, LR n. 19/2004"*.
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 73 – Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto, inoltre, alle imprese funebri:
 - a. Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo;
 - d. Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a. Gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b. Effettuare denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) o accertamento di morte;
 - c. Gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 – Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs 267/2000, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali – individuato dal Sindaco tra i dipendenti aventi funzioni dirigenziali con possibilità di delega espressa ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento – l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano allo stesso Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile dei servizi cimiteriali – individuato ai sensi del precedente comma 1 – all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a. Il responsabile dell'Ufficio tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.);
 - b. L'Ufficiale dello Stato Civile, per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 75 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 76 – Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 76 – Annotazioni n mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. Generalità del defunto o dei defunti;

- b. Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c. La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d. Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e. Gli estremi del titolo costruttivo;
- f. La data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g. La natura e la durata della concessione;
- h. Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i. Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

1. Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR n. 285/1990; inoltre iscrive, giornalmente, su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. Le generali, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. Le generali, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.